





ORDINANZA N. 142 DEL 14/10/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 COMMA 4 E 50 COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 140 DEL 12.10.2021. LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SUL TERRITORIO COMUNALE DI POMPEI. LIMITAZIONI ALLA VENDITA E AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE. LIMITAZIONE ALLA VENDITA E AL CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN VETRO. LIMITAZIONE ALLE EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE. MISURE URGENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO.

IL SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla

sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148";

Vista l'ordinanza n. 25 del 30 settembre 2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - Proroga delle misure disposte con l'Ordinanza regionale n.22 del 31 agosto 2021 dove sono prorogate le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 22 del 31 agosto 2021- pubblicata sul BURC in pari data - di seguito indicate: dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00;

- a)è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
- b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
- c) Ai bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli.
- d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che il territorio comunale, nell'ultimo periodo e in particolare, negli ultimi giorni, è stato interessato da episodi di violenza, favoriti dall'assembramento di giovani, in alcuni punti specifici della città, nonché dalla presenza di manifestazioni non autorizzate; in particolare, il fenomeno è ricorrente in Piazza Falcone e Borsellino, ove la circolazione sregolata di ogni genere di veicolo, crea pericolo agli stessi e disturbo al riposo e alla quiete dei residenti;

Considerato che, a seguito di questi eventi, in data 11.10.2021, presso il Comune di Pompei, si è tenuta una riunione operativa alla presenza di tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio, dalla quale è emersa la necessità di adottare opportuni e urgenti provvedimenti tesi alla riduzione degli assembramenti;

Dato atto che, sulla scorta di quanto evidenziato, al fine di prevenire e di eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, appare necessario intervenire con ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, al fine di tutelare anche la vivibilità urbana e la tranquillità delle persone, oltremodo turbata e pregiudicata dai fatti evidenziati, appare necessario intervenire con ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, TUEL;

Visti gli artt. 7, 158, 159 del Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Richiamata l'ordinanza n. 105 del 16/07/2021;

ORDINA

A integrazione e rettifica della precedente ordinanza sindacale n. 140 del 12.10.2021, con decorrenza immediata e fino al 31.01.2022, le seguenti disposizioni:

- 1. Chiusura di tutti i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle ore 02.00 (l'apertura dovrà essere prevista nella fascia oraria così determinata: tra le ore 06.00 e le ore 02.00 del giorno successivo);
- 2. Dalle ore 21.00 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo:

È fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici.

È fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.

Ai bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;

È fatto divieto a chiunque, sull'intero territorio cittadino di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici e di consumare in luogo pubblico bevande contenute in contenitori di vetro; gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché i circoli, le associazioni e gli enti diversi, in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, possono vendere, nelle fasce orarie sopra indicate, bevande contenute in bottiglie di vetro, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie privata di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, o legittimamente autorizzata con l'occupazione di suolo pubblico, curando il puntuale smaltimento dei citati contenitori. Il divieto non opera per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 114/1998.

Sono vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dalle ore 20,00 alle ore 09,00 di tutti i giorni la chiusura totale dell'area di Piazza Falcone e Borsellino, perimetrata sullo spazio antistante il supermercato "DECO", disponendo sulla stessa la chiusura alla circolazione e alla sosta di ogni specie di veicolo;

È fatto divieto di abbandonare qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti, nonché rifiuti, ovvero altri oggetti che possano comunque creare pericolo ai fruitori dell'area di cui sopra.

ORDINA, altresì,

al fine di evitare o contenere entro limiti tollerabili l'eventuale disturbo causato dalle emissioni sonore provenienti da attività di intrattenimenti musicali, con effetto immediato e fino al 31/01/2022,

ATTIVITÀ AL CHIUSO

Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, la diffusione di musica di intrattenimento all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita fino alle ore 24.00 dei giorni feriali, con la possibilità di protrazione alle ore 1.00 del giorno successivo nelle sole giornate del venerdì e del sabato.

ATTIVITÀ ALL'APERTO

l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e enti privati, è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ufficio Suap, su parere favorevole della Polizia Municipale, fino alle ore 24.00 dei giorni feriali, con la possibilità di protrazione fino alle ore 1.00 del giorno successivo nelle sole giornate del venerdì e del sabato.

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di esercizi pubblici e aperti al pubblico in genere e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, associazioni, esercizi ricettivi etc.)

ORDINA, inoltre

La proroga fino al 31.01.2022, dell'ordinanza n. 105/2021, estendendone gli effetti anche sull'area stradale di Piazza Falcone e Borsellino come sopra individuata.

SANZIONI

Fatte salve le violazioni al Codice della Strada, nonché il disposto sanzionatorio di cui all'Ordinanza della Regione Campania n. 25 del 30.09.2021, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di importo variabile da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è

raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. L'autorità Amministrativa competente per le violazioni di cui alla presente ordinanza è individuata nel Sindaco del Comune di Pompei e i relativi proventi sanzionatori sono introitati dal Comune di Pompei.

DISPONE

Che il controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sia demandata al Corpo di Polizia Municipale e alle altre forze di Polizia presenti sul territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento è comunicato preventivamente al Prefetto di Napoli, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua osservanza.

DISPONE, altresì

che la presente ordinanza sia inviata:

- alla Prefettura UTG di Napoli;
- al Comando Stazione Carabinieri Pompei,
- al Commissariato di Polizia di Stato Pompei;
- al Comando di Polizia Municipale;

alle Associazioni di categoria ASCOM, APAB, CONFESERCENTI, FEDERALBERGHI, POMPEI RISTORA per la necessaria informazione agli associati;

la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Pompei;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sez. Napoli, entro il termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione.

VISTO:

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

IL DIRIGENTE DEL X SETTORE

Com. Dott. GAETANO PETROCELLI

Ing. GIANILUCA FIMIANI

IL SINDACO

CARMINE LØ SAPIO